

CIRCOLARE N. 883

## Novità del Decreto ristori “omnibus” (D.L. 137/2020 convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176)

*Il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020 n. 137) è stato convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020. In sede di conversione in legge, sono stati “assorbiti” anche le disposizioni contenute negli altri tre decreti Ristori fino ad oggi emanati, ovvero: Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020), Decreto Ristori-ter (D.L. 154/2020) e Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020). Si analizzano nel prosieguo alcune delle principali novità introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 137/2020.*

### Alcune novità introdotte dal D.L. 137/2020 convertito

#### ➤ Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

L’art. 9-quater del D.L. 137/2020 convertito, riconosce per l’anno 2021 **un contributo a fondo perduto** per il locatore di immobile - adibito ad abitazione principale dal conduttore e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa - che **riduce** il canone del contratto di locazione in **essere** alla data del **29 ottobre 2020**.

Il contributo spettante:

- è pari al **50%** della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata in base alle somme stanziare ed alle domande presentate);
- è riconosciuto nel **limite massimo annuo di Euro 1.200,00** per singolo locatore.

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 137/2020, sono individuate le modalità applicative e di attribuzione del contributo

Si segnala, inoltre, che la norma è riprodotta anche all’art. 1 co. 381-384 della Legge di bilancio 2021, senza il riferimento alla data del 29 ottobre 2020.

#### ➤ Contributo “una tantum” a favore delle edicole

L’art. 6-ter del D.L. 137/2020 convertito, ha previsto a favore delle persone fisiche **esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste** (con codice di classificazione ATECO

47.62.10 quale codice di attività primario) e **non titolari di reddito da lavoro dipendente**, un *contributo "una tantum"* fino a Euro 1.000 nel limite delle risorse disponibili e delle richieste presentate.

Ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 2 del DPCM del 3 agosto 2020, la predetta attività può essere esercitata da persona fisica **in forma di impresa individuale**, ovvero da persona fisica **quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone**.

Il contributo è riconosciuto previa **istanza** al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare **entro il 28 febbraio 2021**.

Si ricorda altresì che, oltre al suddetto contributo "una tantum", la legge di bilancio 2021 ha riconosciuto, anche per l'anno d'imposta 2021, un **credito d'imposta per le edicole** ([Cfr. Circolare Studio n. 879 del 20.01.2021](#)).

➤ **Irrilevanza fiscale dei contributi e delle indennità ricevute dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni**

L'art. 10-bis del D.L. 137/2020 convertito, ha previsto che i **contributi** e le **indennità** di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi:

- non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del TUIR, rispettivamente: il *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi ed il c.d. "*pro rata*" generale di deducibilità dei costi.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, con tale disposizione, il legislatore ha voluto riconoscere **a tutti i contributi** erogati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all'[art. 27 del D.L. 18/2020](#), relativo alle indennità, e all'[art. 25 del D.L. 34/2020](#), relativo al contributo a fondo perduto "generale").

La detassazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive modifiche.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti  
STUDIO PENTA